

Confraternita dei bigoi al torcio

aderente

all'ANTEAS

(Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà)

STATUTO

Art. 1

Costituzione

E' costituita con sede a Limena (Padova) in via del Medico 15 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "***Confraternita dei bigoi al torcio***" aderente al Coordinamento Provinciale Anteas Servizi di Padova (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) di seguito detta Associazione.

L'Associazione è apartitica non persegue fini di lucro e gli eventuali proventi derivanti dalle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 383/2000 del DGR del Veneto n° 2652 del 10/10/2001, e del Decreto Legislativo 460/97 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 2

Finalità

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

Essa si propone di:

- Rappresentare e tutelare gli aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività di Promozione Sociale e provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti
- Organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l'esclusione e la solitudine; promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi e informativi;
- Assumere iniziative per la salvaguardia e lo sviluppo delle tradizioni gastronomiche e culturali del Veneto con particolare riferimento ai "***bigoi al torcio***".
- Promuovere attività per il ripristino delle tradizioni relativamente alle celebrazioni, ai giochi, alle feste, agli usi e costumi.
- Promuovere attività culturali come, fra l'altro, la creazione e la diffusione delle università per la terza età e per l'educazione permanente;
- Promuovere iniziative volte a favorire attività ricreative, di sport amatoriale e turismo sociale e culturale;
- Favorire i rapporti tra generazioni promovendo attività che consentono scambi di idee e conoscenze tra le generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- Formulare progetti per la difesa dell'ambiente e del patrimonio culturale e per l'integrazione sociale della persona;
- Promuovere attività di formazione anche in favore degli operatori del volontariato;
- Produrre documentazione al fine di diffondere informazioni e documentazione su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, e di quanto può favorire l'opera di aderenti;
- Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o private;
- Promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;
- Operare in collaborazione con gli altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività di Promozione Sociale per conseguire fini comuni.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e quelle utili alla realizzazione dei fini sociali come previsto dalla legge 383/2000.

L'Associazione può aderire, a livello locale e/o provinciale, ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a quello della Promozione Sociale.

Art. 3 Associati

Sono aderenti alla "*Confraternita dei bigoi al torcio*", Associazione di Promozione Sociale aderente all'Anteas-Servizi, le persone che fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione comporta il versamento di una quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione.

Gli associati, cessano con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per:

1. Dimissioni volontarie;
2. Scioglimento, cessazione o estinzione.

Essi cessano, inoltre, sempre con effetto immediato, di appartenere all'Associazione per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

1. Mancato versamento della quota sociale;
2. Impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali;
3. Indegnità
4. Fomentazione di dissidi e disordini fra gli associati

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

a) Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il trenta aprile di ogni anno o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.

b) Non sono ammesse iniziative dei soci in nome dell'Associazione ove non siano da questa autorizzati a mezzo dei suoi organi competenti. E' vietato ai soci intraprendere iniziative o avviare attività che siano in concorrenza con quelle previste e programmate dall'Associazione.

Art. 5 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea

L'Assemblea è composta da :

- Tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, lettera datata e sottoscritta).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro componente.

In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero dei componenti, presenti in proprio o con delega.

Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; fatto salvo quanto dagli articoli 15 e 16.

Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se tale scrutinio viene richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
- Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Approvare il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
- Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dagli associati;
- Approvare il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- Deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario o altro componente l'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e averne copia.

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea al suo interno. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri due membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta lo ritenga necessario con predisposizione dell'Ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, lettera datata e sottoscritta).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità indicate per l'Assemblea, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Deliberare sull'Assunzione di collaboratori e sulla stipula di convenzioni;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, aiutandola a potenziare l'efficacia operativa;
- Predisporre il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- Accogliere o respingere a suo insindacabile giudizio, le domande di iscrizione delle persone che intendono aderire;
- Deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per una migliore funzionalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 8 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio: convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di necessità e di urgenza, preavvisando il segretario e il tesoriere, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, o impedimento o cessazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, in caso di cessazione del Presidente, provvederà a convocare entro 20 giorni, il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

I membri del Collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti i componenti dell'Associazione medesima.

Art. 10

Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, salvo contraddittorio entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione può essere anche a maggioranza dei componenti, avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Gli arbitri sono nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

Art. 11

Durate delle cariche e gratuità

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata quattro anni e possono essere confermate.

Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 12

Quota Sociale

La quota sociale annuale è fissata dall'Assemblea. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

I rappresentanti degli organismi e gli altri soci, che non sono in regola con il pagamento della quota sociale, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi da associati;
- Contributi o erogazioni da enti, istituzioni pubbliche e private, da persone fisiche;
- Contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
- Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e attività e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni, lotterie ecc.;
- Rendite di beni mobili e immobili provenienti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale e ammesse dalla legge 383/2000.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Presidente che dispone ogni operazione finanziaria con la propria firma.

Art. 14 **Preventivo di spesa e bilancio consuntivo**

Il preventivo di spesa e il bilancio consuntivo vanno dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti e presentare il preventivo di spesa entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale Avanzo di gestione dovrà essere reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 **Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto**

Le proposte di modifica all'atto costitutivo e allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Le relative delibere sono assunte dall'Assemblea e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea stessa.

Art. 16 **Scioglimento**

L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e provvedere alla nomina di uno più liquidatori per la devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale.

Art. 17
Norma di rinvio

Per quanto non previsto e stabilito dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative in materia.

